



COMUNE DI LENTINI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 82 data 28 dicembre 2023

OGGETTO: INTERROGAZIONE PROT. N.22501 DEL 07.11.2023, PRESENTATA DALLA CONS. CUNSOLO MARIA, IN ORDINE ALLA PROCEDURA DI GARA PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

L'anno duemilaventitrè il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 19.07 e segg., nella sede provvisoria delle adunanze consiliari di Via Caltanissetta, convocato dal Presidente del C.C. si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione urgente di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Pres	Ass	CONSIGLIERI		Pres	Ass
1. VASTA	Giuseppe		X	9. SANZARO	Efrem	X	
2. VINCI	Alessandro	X		10. IPPOLITO	Salvatore	X	
3. PERICONE	Diletta		X	11. CULICI	Maria	X	
4. MARCHESE	Davide		X	12. VALENTI	Corinne		X
5. TOCCO	Filadelfo		X	13. VASILE	Carlo	X	
6. CAMPISI	Luigi		X	14. BOSCO SANTOCONO	Silvana	X	
7. GRECO	Cirino	X		15. DI GRANDE	Gianmarco	X	
8. CUNSOLO	Maria	X		16. MAGNANO	Agata	X	
TOTALE						10	6

Partecipa il **Segretario Generale dott.ssa Anna Bongiorno.**

Presiede la seduta il **Presidente Vinci Alessandro.**

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

Il Presidente invita il Consiglio a procedere con l'esame dell'argomento iscritto al n.22 dell'ordine del giorno che risulta essere <<INTERROGAZIONE PROT. N.22501 DEL 07.11.2023, PRESENTATA DALLA CONS. CUNSOLO MARIA, IN ORDINE ALLA PROCEDURA DI GARA PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.>> e invita il Consigliere interrogante ad illustrare l'interrogazione in oggetto, che si allega quale parte integrante.

La **CONS. CUNSOLO MARIA**, dopo aver letto integralmente l'allegata interrogazione, così interviene:

"il 14 settembre 2023 c'era all'odg della seduta consiliare, l'importantissimo punto che riguardava l'approvazione della durata della gara sui rifiuti. La Giunta Comunale, il 28.08.2023 con delibera n.142, aveva preso atto che dall'esame dei piani economici inseriti in delibera, la durata quadriennale era meno vantaggiosa di quella per 8 anni (7 + 1), quindi, dai numeri si riconosce che la gara d'appalto quadriennale, è economicamente meno vantaggiosa, per cui la Giunta cosa dice: bene, i numeri sono questi, approviamo il Piano industriale e rimandiamo la decisione al Consiglio Comunale, infatti, nella delibera di Giunta si dice <<che il Piano Industriale predisposto dalla società ESPER prevede la possibilità di scelta tra una gara di durata quadriennale (più un anno di proroga) o in alternativa una gara di durata settennale (più un anno di proroga) la cui decisione e' demandata alla competenza del Consiglio Comunale>>".

E si fa questo perché il Consiglio Comunale, organo supremo cui vengono demandate le decisioni importanti, il 25 luglio 2022, con delibera n.32, si era già espresso per una durata della gara di quattro anni.

Poiché a fine mese scade la proroga e il Coordinatore del settore ha fatto una determina nella quale viene decisa una durata di sette anni più uno, chiedo al Sindaco quale atto di indirizzo ci sia stato, che non può essere la delibera di Giunta del 28 Agosto che non dava nessun atto di indirizzo e l'unico indirizzo era dato dalla visione del Piano Economico nel quale si evidenziava che la gara per quattro anni costava di più dei sette + uno e che tutto sarebbe stato rimandato alla decisione del Consiglio Comunale.

Io reputo che quell'atto del Dirigente non sia legittimo.

Tra l'altro, il fatto che il 14 settembre non si sia svolto il Consiglio Comunale (rinviato a data da destinarsi a causa dell'azzeramento della Giunta avvenuto nella stessa giornata), ha ingenerato la necessità di presentare uno specifico punto da trattare in Consiglio, in cui ho detto che il Consiglio Comunale oramai non poteva più decidere nulla in quanto la prerogativa della decisione era stata scavalcata da quell'atto con il quale il Dirigente avviava la gara e chiedo al Sindaco quale atto di indirizzo ha dato al suo Dirigente.

Il **SINDACO LO FARO ROSARIO** dà lettura della risposta scritta inviata alla Consiglieria Cunsolo:

<<Con riferimento alla interrogazione con richiesta di risposta scritta protocollata il 07/11/2023 con n.22501, in merito alla "procedura di gara per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani" si precisa:

Preliminarmente, si richiama il dispositivo delle seguenti norme:

- **Regolamento del Consiglio Comunale di Lentini adottato con delibera del Consiglio Comunale n.40 del 29.06.2015 – Art.8 "Convocazione e riunioni del Consiglio Comunale"**

La norma così recita:

1. Il Consiglio Comunale si riunisce secondo le modalità del regolamento e viene convocato e presieduto dal Presidente.
2. Omissis
3. omissis
4. la convocazione del Consiglio Comunale è disposta anche per richiesta motivata da parte di un quinto dei Consiglieri comunali in carica o su richiesta del Sindaco. In tali casi la riunione del Consiglio deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.
5. Omissis
6. 6.omissis

- **Separazione di poteri tra organi elettivi e gestionali**

Funzioni e responsabilità della dirigenza – D.lgs n.267/2000 – art.107 T.U.E.L.

L'Amministrazione pubblica deve perseguire i principi fondamentali del garantire "il buon andamento" e "l'imparzialità" dell'azione amministrativa e nell'assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico senza particolarismi.

La realizzazione del fine pubblico viene affidata agli organi elettivi mentre la materiale esecuzione degli obiettivi (la gestione) è di competenza degli apparati organizzativi.

L'art.4 del d.lgs n.165 del 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) sintetizza questo rapporto tra "politica" e "amministrazione", enunciando che **gli organi di governo** esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo,

definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e ai **dirigenti** spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Si tratta di una "**riserva di competenza**" che comporta in capo alla Dirigenza una responsabilità "*in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati*, non ammettendo alcuna ingerenza da parte degli organi elettivi.

L'art.107 del T.U.E.L. attribuisce ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai Regolamenti che si devono uniformare al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Sulla base delle su indicate norme, si evidenzia :

- a) La convocazione del Consiglio Comunale è prioritariamente demandata al Presidente del Consiglio Comunale e agli stessi Consiglieri comunali che autonomamente – nella misura di 1/5 – hanno il diritto di richiedere la convocazione del consiglio.
- b) Tale potere – solo in via residuale – e certamente in misura molto meno frequente – può essere esercitato anche dal Sindaco.

Conseguentemente

- Ben avrebbero potuto l'allora Presidente del Consiglio e gli stessi Consiglieri Comunali – tra i quali anche l'ex assessore Cunsolo – convocare nei mesi successivi il Consiglio per deliberare in merito.

Non averlo fatto è stata esclusiva volontà e responsabilità dei suddetti soggetti e non certamente del Sindaco.

Inoltre, la decisione il 14.09.2023 di rinviare il Consiglio Comunale senza adottare la delibera riguardante l'approvazione del "*piano industriale di gestione integrata dei rifiuti – approvazione durata gara*", è stata presa all'unanimità dei Consiglieri Comunali che ben avrebbero potuto, prima di decidere il rinvio, approvare la delibera così tanto ritenuta importante.

La scelta di non farlo, come quella di non convocare per mesi il Consiglio Comunale, non può essere certamente addebitata al Sindaco.

Inoltre,

c) sulla base della ripartizione delle competenze tra l'Amministrazione e i Funzionari apicali, **la decisione in merito alla durata della gara**, non può essere di competenza del Consiglio Comunale, **ma è di competenza esclusiva e gestionale del Coordinatore del 3° settore.**

Del resto, la stessa delibera portata in Consiglio Comunale, non prevedeva una decisione da prendere in merito alla durata settennale della gara, ma semplicemente una "*presa d'atto*" di tale durata.

d) L'Amministrazione aveva pensato di coinvolgere il Consiglio Comunale su tale scelta proponendo la delibera mai adottata.

e) infine, come potrebbe essere censurabile la decisione del Coordinatore del 3° settore di indire la procedura aperta per l'aggiudicazione del servizio di igiene urbana con quella durata settennale ritenuta unanimemente conveniente, nel momento in cui, in prossimità della scadenza dell'ennesima proroga, vede la delibera non approvata in Consiglio Comunale e lo stesso Consiglio non convocato per mesi?

Se avesse fatto diversamente avrebbe causato un danno erariale al Comune assumendosi una responsabilità evidente.

Tanto si doveva.>>

CONS. CUNSOLO MARIA: Leggerò con attenzione la sua risposta, però, intanto, voglio dirle che Lei è Sindaco e le ricordo l'art. 39 del Regolamento del Consiglio Comunale secondo il quale "*la Conferenza dei capigruppo è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da parte del Sindaco...*" per cui lei non può esimersi, come io non ho ritenuto di esimermi e infatti ho presentato questa interrogazione. E le dico pure che quella determina del Coordinatore non è legittima perché il Consiglio si era espresso per quattro anni.

Sig. Sindaco lo vedremo se quella determina è legittima o no.

E poi su questo continuo scaricare responsabilità su altri, dicendo che non compete a lei la convocazione dei capigruppo, dei consigli ecc. la invito a leggere bene il Regolamento perché forse non l'ha capito bene che lei le cose le può fare.

Grazie.

ESCE il Consigliere Bosco Santocono Silvana. **Presenti n.9**



Al Sindaco Rosario Lo Faro

**E.p.c. al Presidente del Consiglio
al Segretario Generale
all'ufficio protocollo**

OGGETTO: INTERROGAZIONE procedura di gara per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

La sottoscritta Maria Cunsolo ,in seguito all'art.15 del Regolamento del Consiglio Comunale .in qualità di Consigliere Comunale interroga la S.V. sulla seguente questione

Premesso che

con determina 3 settore n.326 del 30/10/2023 è stata indetta la procedura di gara per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Considerato che nella stessa determina viene richiamata la delibera di Giunta Municipale n.142 del 28/08/2023 la quale prevedeva l'approvazione del Piano Industriale dei servizi di igiene urbana e la **PRESA D'ATTO** della maggiore economicità con miglioramento del servizio, mentre "la possibilità di scelta della durata quadriennale (più un anno di proroga) o in alternativa una gara settennale (più un anno di proroga, **E' DECISIONE DEMANDATA ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE"**

Considerato inoltre che giorno 14 settembre 2023 tra i punti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale era stata inserita proprio la trattazione riguardante "**l'approvazione Piano Industriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - APPROVAZIONE DURATA GARA**" e a causa dell'azzeramento della Giunta, avvenuto lo stesso giorno, il Consiglio Comunale non ha avuto la possibilità di decidere in merito, per il rinvio della seduta a data da destinarsi.

Si chiede

sulla base di quale "atto di indirizzo" il dirigente del 3 settore ha potuto optare per una gara settennale più un anno di proroga ,considerato che né la Giunta né il Consiglio Comunale si siano

espressi in tali termini e che anzi nella delibera di Consiglio Comunale n.32 del 25 luglio 2022, di fatto il Consiglio Comunale ha deliberato sulla durata della gara della raccolta dei rifiuti per un **"periodo di anni quattro"** .

le motivazioni per cui, questa Amministrazione non ha sentito l'esigenza di coinvolgere l'organo competente per eccellenza, dal punto di vista del controllo politico amministrativo, il Consiglio Comunale in una decisione così importante dal punto di vista economico, il cui valore complessivo risulta essere di 27.844.123,15 € escluso iva ,in un settore così delicato come quello dei rifiuti ,

le ragioni che hanno indotto questa Amministrazione a ricredersi sul percorso deciso nella D.G n.142 del 28/08/2023, nella quale si prevedeva che la decisione sulla durata della gara della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani fosse di competenza del Consiglio Comunale.

Si richiede risposta scritta.

Lentini 06 novembre 2023

Maria Cunsolo

Portavoce per il Movimento 5 Stelle al Consiglio Comunale di Lentini

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE DEL C.C.

IL SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme per uso amministrativo

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficiocon prot. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA

Li,

Si attesta che il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it al n. in data **26 GEN 2024**....

e che avverso il presente atto, nel periodo da **26 GEN 2024** al **10 FEB 2024**, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Li,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale certifica, su conforme attestazione del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it dal **26 GEN 2024** al **10 FEB 2024** a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa – non – sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 12, comma __, della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li,